

STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

ECC.MO TAR LAZIO-ROMA
ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM
NEL GIUDIZIO n.r.g. 8844/2024

PER: Prof. Silvia Arcuti c.f. [REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. **Vincenzo Iacovino** [REDACTED] [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio di questi in [REDACTED] [REDACTED] Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica alla seguente pec: [REDACTED]

- **interventore ad opponendum**

CONTRO

ANTONACI ARIANNA [REDACTED]
[REDACTED] CAPORUSSO GIACOMO [REDACTED]
[REDACTED] CARRIERE GIANLUCA ETTORE [REDACTED]
[REDACTED] GALASSI SILVIA [REDACTED]
[REDACTED] GEMINALE
RAFFAELLA [REDACTED] GISMONDI
ALESSANDRA [REDACTED] LA POLLA RAFFAELLA
ADRIANA [REDACTED]
[REDACTED] LIMONGELLI ROSA MARIA [REDACTED]
[REDACTED] LOMBARDI CATERINA [REDACTED]
[REDACTED] LORUSSO
PATRIZIA [REDACTED]
MACINA CRISTINA [REDACTED]
[REDACTED] MITOLA MARIELLA [REDACTED]
[REDACTED] PERNIOLA CINZIA [REDACTED]
[REDACTED] PERRONE CARMINE GIUSEPPE [REDACTED]

[REDACTED] PORCELLUZZI ALESSANDRO [REDACTED]
[REDACTED] RIBECCO SERGIO
[REDACTED] STRIANI
VANESSA [REDACTED]
tutti/e rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Nesi [REDACTED]
[REDACTED] dall'Avv. Francesco Paolini [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dall'Avv. Caterina Natalini [REDACTED]
[REDACTED] e dall'Avv. Giulia Baggiani [REDACTED]
[REDACTED]

-ricorrenti

NONCHÉ NEI CONFRONTI

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

-resistenti

NONCHÉ NEI CONFRONTI

della Avvocata Maria Gabriella Celia - rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: [REDACTED]

controinteressata

NONCHÉ NEI CONFRONTI

-prof. ZANNINI MICHELE [REDACTED] rappresentato e difeso – come in atti – dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale [REDACTED]

- Gorgoni Antonella, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Massimiliano Musio [REDACTED]
[REDACTED]

- Albanesi Alberto ed altri tutti rappresentati e difesi e dom.ti presso l'Avv. Gianfranco

NUNZIATA [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Dr.se Roberta Brandimante [REDACTED] e Loredana Russo [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliate presso l'Avv. Massimiliano Musio [REDACTED]
[REDACTED]

-ANGILERI Giovanni Massimo, [REDACTED] ed altri, elettivamente
domiciliati in [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Mingiardi [REDACTED]

[REDACTED] e dell'Avv. Ottavia Mingiardi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Mariadonata Carnevale, [REDACTED] rappresentata e difesa - giusta procura
in calce al presente atto - dall'avv. Guido Marone [REDACTED]
[REDACTED] Ai sensi dell'art. 136
cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni:
[REDACTED]

- Solillo Angelo ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso
[REDACTED] come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio legale del medesimo in [REDACTED]
[REDACTED] che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative
al presente ricorso [REDACTED]

- Calabrese Maria ed altri, tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto
– dall'avv. Guido Marone [REDACTED]
[REDACTED] Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si
indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: [REDACTED]
[REDACTED]

- Bellavia Antonio ed altri, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Maria Rosaria Altieri [REDACTED] e dall'Avv. Michelangelo
Fiorentino [REDACTED]
[REDACTED]

- Maria Carmela Lapadula [REDACTED] rapp.ta e difesa, dall'avv. Giovanbattista
Iazeolla [REDACTED]
[REDACTED]

Adolfo Simonetta ed altri, tutti rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri [REDACTED] e Francesco Americo [REDACTED]

Longo Rosa ed altri tutte rappresentate e difese dall'Avv. Cirino Gallo [REDACTED]
[REDACTED]

Gorgoni Antonella ed altri, rappresentate e difese gisuta procura in calce al presente atto dall'avv. Massimiliano Musio [REDACTED]

Aloe Raffaella ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Vernola [REDACTED]
[REDACTED]

Bruno Paola ed altri, tutti rappresentati e difesi - dagli Avv.ti Luigi Pitaro [REDACTED] e Manfredo Piazza [REDACTED]
[REDACTED]

Imola Simona rappresentata e difesa - dagli Avv.ti Luigi Pitaro [REDACTED] e Manfredo Piazza con domicilio digitale presso gli indirizzi [REDACTED]
[REDACTED]

Troccoli Giuseppina ed altri, rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Vernola [REDACTED]
[REDACTED]

Bacarella Elena ed altri, tutti rappresentati e difesi -dall'avv. Guido Marone [REDACTED]
[REDACTED]

Lo Bue Giuseppe ed altri, rappresentati e difesi dall'Avv. Nadia Spallitta [REDACTED]
[REDACTED]

PER RESISTERE ALLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO

dei seguenti atti:

- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107;
- Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
- Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali";

- singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;

- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

FATTO

Gli odierni interventori hanno tutti partecipato al *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017.

Gli stessi dopo essere stati illegittimamente esclusi (la maggior parte all'esito della prova scritta ed alcuni dalla prova orale) hanno impugnato l'esclusione dapprima innanzi al TAR Lazio e successivamente al Consiglio di Stato.

Visto l'enorme mole del contenzioso che si protraeva da oltre 6 anni, con Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 (in attuazione dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, e succ.) il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha definito le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e la relativa prova finale per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG n. 1259/2017 dei candidati che avevano titolo a parteciparvi ai sensi dell'articolo 5, comma 11-septies del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Infatti, i «*soggetti destinatari della procedura in oggetto sono individuati dall'art. 2 del DM 107/2023: "1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:*

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale».

Gli odierni interventori, avendo tutti i requisiti previsti dal Decreto 107/2023 partecipavano alla procedura selettiva consistente in una prova scritta della durata di 120 minuti con cento quesiti, mentre gli interventori che non avevano superato la prova orale affrontavano una nuova prova (sempre orale) della durata di 60 minuti consistente in un colloquio su quesiti predisposti dalla commissione.

Gli stessi venivano quindi ammessi alla frequenza del corso intensivo di Formazione (previo pagamento della cospicua quota di adesione prevista dal Ministero) avendo conseguito un punteggio minimo superiore a quello previsto dal Decreto.

All'esito del corso gli stessi superavano anche la prova finale consistente nella esposizione orale di una relazione e di un elaborato tecnico-pratico, discusso innanzi ad una commissione.

Con Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 9 agosto 2024, n. 2187, veniva approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023 che vedeva quali vincitori anche gli odierni interventori.

Con successivo Decreto n.2206 pubblicato in data 19.08.2024 il Ministero ha pubblicato la graduatoria rettificata del concorso riservato per dirigenti scolastici (non impugnata con il presente ricorso).

I ricorrenti con apposito ricorso nell'impugnare la graduatoria non definitiva del 09.08.2024 hanno altresì impugnato i già menzionati DM. in virtù della *«disparità di trattamento»* *“tra i candidati nella procedura di reclutamento ex Decreto 2788/2023 e i candidati nella procedura di reclutamento ex Decreto 1259/2017, da cui sono stati tratti i candidati ammessi al corso intensivo di formazione ex Decreto MIM n. 107/2023»*.

Inoltre, i ricorrenti hanno eccepito l'incostituzionalità della conversione in legge del D.L. n. 71/2024, attraverso il quale anche il 60% dei posti accantonati per il concorso ordinario sono stati attribuiti, quest'anno, al concorso riservato. Questo meccanismo, sempre secondo i ricorrenti, ha alterato gli equilibri tra le procedure concorsuali e la disponibilità dei posti tra le Regioni, essendo influenzati i presupposti che avevano portato i candidati alla scelta originaria, effettuata sulla base delle disponibilità fornite al momento dei bandi.

Il ricorso è palesemente infondato per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTO AD OPPONENDUM

Per l'intervento ad opponendum è sufficiente la titolarità di un interesse di fatto diverso da quello del resistente o controinteressato: *“nel processo amministrativo di primo grado, per l'intervento svolto ad opponendum; è sufficiente la titolarità di un semplice interesse di fatto”*.

Gli odierni interventori risultano legittimati ad intervenire nel presente procedimento al fine di ottenere il rigetto dell'avverso ricorso e la conseguente immissione nel ruolo di dirigenti scolastici.

Difatti, gli odierni interventori hanno superato il concorso previsto dal DM n. 107 del 2023 e sono presenti nella graduatoria definitiva e rettificata pubblicata dal Ministero il 19 agosto 2024 con decreto n. 2206

Sussiste inoltre un interesse giuridicamente rilevante al rigetto dell'avverso ricorso, che mira, mediante censure inammissibili ed infondate, ad impedire la ormai ineludibile applicazione di quanto disposto e previsto dal Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 (in attuazione dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, e succ.).

I

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

A) INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

PER TARDIVITA'

Il ricorso proposto è inammissibile in quanto è irrimediabilmente tardivo.

Come è noto con il Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 (in attuazione dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, e succ.) il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha definito le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e la relativa prova finale per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG n. 1259/2017 dei candidati che avevano titolo a parteciparvi ai sensi dell'articolo 5, comma 11-septies del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14

Nel 2022, quindi viene istituito, per legge, il concorso riservato per dirigenti scolastici.

In osservanza a quella legge, il bando di concorso viene emanato nel **giugno del 2023** per cui il termine per impugnarlo è abbondantemente scaduto.

Difatti, la graduatoria finale diventa la pura e semplice messa in esecuzione del bando ministeriale del 2023, che, a sua volta, altro non era che la pura e semplice messa in esecuzione della legge del 2022.

B) INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEI RICORRENTI

I ricorrenti sono completamente estranei alla vicenda del concorso riservato e, quindi, non sono portatori di alcun interesse giuridico ad agire.

Gli stessi ad oggi ad oggi stanno partecipano alla procedura concorsuale bandita con Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023, del Ministero dell'istruzione e del merito, ancora nella fase della prova preselettiva.

Evidente, pertanto l'inammissibilità del ricorso non avendo i ricorrenti dimostrato «un interesse sostanziale, qualificato, attuale e differenziato» richiesto come condizione dell'azione in quanto sono privi di un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato, posto che quest'ultimo non 7 arreca alcuna lesione (sia diretta, sia indiretta) concreta ed effettiva alle relative posizioni giuridiche [Tar del Lazio n. 00610/2024].

Come dichiarato dagli stessi ricorrenti, l'iter concorsuale ordinario al quale hanno preso parte a livello nazionale, con assegnazione dei posti disponibili su base regione è oggi fermo alle prove preselettive, sicché quest'ultimi possono rivendicare al più una mera aspettativa futura ed incerta a concorrere alla copertura dei posti annualmente disponibili, in quanto legata al superamento degli ulteriori step concorsuali (consistenti in una prova scritta ed una orale) In tale prospettiva, la lesione fatta valere è solo di ordine eventuale, in quanto connessa alla mera partecipazione ad un concorso ancora in itinere e dai non predeterminabili tempi di definizione.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa nel giudizio d'impugnazione l'interesse ad agire si identifica nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile in concreto dall'eventuale accoglimento del mezzo di gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sull'esito del giudizio,

Quindi, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto; per converso, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi

in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente, che ne "legittima" l'instaurazione del giudizio.

In conclusione, i ricorrenti non hanno alcun interesse attuale e concreto ma solo una mera aspettativa non tutelabile dall'ordinamento giuridico.

C) INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO COLLETTIVO

Sempre in via preliminare, il ricorso merita di essere dichiarato inammissibile in ragione della improponibilità in forma cumulativa. Nella vicenda in esame le singole posizioni dei concorrenti - che propongono l'impugnativa in forma cumulativa - non sono affatto omogenee, in quanto gli stessi aspirano (in termini competitivi e, pertanto, conflittuali) ad essere inseriti in una graduatoria regionale utile ad ottenere il bene della vita richiesto. I ricorrenti concorrono tutti, infatti, per essere immessi nei ruoli limitati della dirigenza scolastica, rivestendo, dunque, posizioni in conflitto di interesse tra loro. Ciò posto, i ricorrenti non forniscono alcuna evidenza dell'omogeneità delle loro posizioni, nonostante la sussistenza di omogeneità di posizioni tra i ricorrenti sia requisito necessario ai fini della presentazione di ricorso cumulativo

II

INFONDATEZZA NEL MERITO DEL RICORSO

A) SULLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL D.M.107/2023

Con il ricorso proposto da 17 pugliesi, semplici candidati di tutt'altro concorso non ancora espletato, non si impugna la graduatoria finale del concorso riservato per vizi propri, ma, leggendo bene tra le righe, per presunti motivi riconducibili alla pretesa incostituzionalità della legge istitutiva.

Affermano in particolare che il Decreto MIM n. 2788/2023 e la procedura assunzionale speciale di cui all'art. 5, da commi 11-quinquies a 11-novies 1, D.L. n. 198/2022 s.m.i. e il corso intensivo di formazione, che è stato istituito dall'art. 5, comma 11-quinquies, D.L. n. 198/2022 s.m.i. riservato ai candidati della procedura di reclutamento bandita con Decreto 1259/2017, debbano leggersi in stretta connessione fra loro in quanto finalizzati entrambi all'assunzione dei Dirigenti Scolastici nel sistema scolastico, generando un disequilibrio tra posti annualmente assegnabili ai vincitori "ordinari" e ai c.d. "riservisti". I quali, a loro dire, sarebbero stati irrimediabilmente danneggiati dalla novella normativa recata dal comma 1-bis dell'art. 12 ("Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici") D.L. 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Infatti, nel convertire in legge il D.L. n. 71/2024 la legge n. 106/2024 ha introdotto in seno all'art. 12 il comma 1-bis, il quale - a sua volta - ha novellato il D.L. n. 198/2022 s.m.i., inserendo all'art. 5 il comma 11-septies 1. Il citato comma 11-septies che, in particolare, ha stabilito che per l'a.s. 2024/2025, nelle more della procedura concorsuale di cui al Decreto MIM n. 2788/2023, il Ministero potrà provvedere alle immissioni in ruolo attingendo all'elenco graduato del corso intensivo di formazione, che è stato istituito dall'art. 5, comma 11-quinquies del D.L. n. 198/2022 s.m.i., in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo art. 5 D.L. n. 198/2022 s.m.i. I quali – *a dire dei ricorrenti*- non vanterebbero, rispetto alle odierne parti ricorrenti, profili di merito poziori, atteso che hanno sì partecipato a una procedura concorsuale, ma con esito negativo.

Affermano altresì che le parti ricorrenti aspirano a essere ammesse al corso intensivo di formazione -sollevando una non meglio questione pregiudiziale di incostituzionalità- e in secondo luogo, ritengono – *in modo del tutto apodittico*- che non può escludersi che la procedura assunzionale ridondi in futuro sul contingente dei posti disponibili - *dimenticando, invero che la norma prevede un piano triennale di assunzioni e che i posti messi a concorso verranno garantiti con un piano di recupero nei successivi anni scolastici* -

Censurano i ricorrenti la norma (“Proroga di termini in materia di istruzione e merito”), comma 11-quinquies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 conv. in legge 24 febbraio 2023, n. 14. Il comma 11-quinquies dell'art. 5 D.L. n. 198/2022 s.m.i. dedicata al corso-concorso per reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato in G.U.R.I. nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017). *Non valutando correttamente che la norma ripropone quanto già avvenuto con la legge 107/2015 che ha già superato lo scrutinio della legittimità Costituzionale con la sentenza n. 106/2019, norma nata proprio per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.*

Evidenziano, i ricorrenti, che l'equilibrio della ripartizione dei posti sia stato minato: l'equilibrio stabilito dal citato art. 5 del D.L. n. 198/2022 s.m.i. e dal Decreto n. 107/2023 è stato irragionevolmente alterato dall'art. 12 D.L. n. 71/2024, la cui legge di conversione ha inserito sempre all'art. 5 D.L. n. 198/2022 s.m.i. il comma 11-septies 1.

In sostanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i primi tre motivi e con il V motivo di ricorso, che sotto diversi profili investono la normativa presupposta al D.MIM n. 107/2023, mirano nella sostanza a denunciare una condizione l'irragionevolezza degli accorgimenti introdotti mediante l'art. 12 co. 1 bis D.L. 71/2024. Quindi, i ricorrenti, come emerge chiaramente dal gravame, non contestano quello che affermano era "il corretto bilanciamento" originario (per il quale il 60% dei posti era riservato in via prioritaria a soddisfare le scelte dei vincitori del concorso ordinario e il 40% quelle dei vincitori del concorso straordinario) ma insorgono denunciando quelle che ritengono essere "anomalie sopravvenute" in ragione della deroga in parola: sicché il dubbio di costituzionalità non investe l'iniziale regime, ma i risvolti che su tale regime sono stati indotti dalla novella sopra citata.

Tanto premesso, **la carenza dei profili di criticità costituzionale sollevati emerge in maniera incontrovertibile ove si delinei in maniera corretta il contesto nel quale si inserisce la previsione derogatoria e quale sia la reale portata della medesima.**

Del resto come già evidenziato con **la sentenza n. 106 del 2019 la Corte Costituzionale** pronunciandosi su quattro identiche ordinanze di rimessione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, relative alla speciale procedura selettiva per dirigenti scolastici riservata a coloro che abbiano conseguito esiti favorevoli nel prove del concorso del 2011, poi annullate, ovvero che abbiano impugnato in sede giurisdizionale gli esiti negativi dei concorsi per dirigenti scolastici del 2004 e del 2006 - dichiara le sollevate questioni di legittimità costituzionale in parte inammissibili e in parte infondate.

Il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 **prevedeva una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici**, indetta con decreto del MIUR, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale. Nella sentenza in rassegna la Corte costituzionale giunge alla elaborazione delle massime, utilizzabili per analogia nel caso di specie, riportate sulla base del seguente percorso argomentativo: – circa la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU: a) nelle ordinanze di rimessione viene riferito che, nei giudizi a quibus, il D.M. n. 499 del 2015, con il quale è stata data applicazione alle disposizioni censurate, non è impugnato nella sua integralità, ma soltanto nella parte in cui esso non ha consentito agli appellanti la partecipazione alla

procedura ivi bandita; in tali giudizi si controverte, dunque, della sola illegittimità dell'esclusione dal corso-concorso del 2015, mentre rimane estranea alle impugnazioni devolute al giudice a quo la complessiva disciplina che istituisce e regola tale procedura;

b) la motivazione del rimettente a sostegno della rilevanza delle questioni sollevate fa leva sulla natura del complesso normativo censurato, quale «unica fonte» del potere esercitato con l'atto impugnato, così che l'invocata caducazione di tale corpus normativo determinerebbe la radicale nullità dell'atto che di esso fa applicazione; il rimettente sembra ricostruire, quindi, le conseguenze dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale in termini di nullità del D.M. n. 499 del 2015 per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) tuttavia, nel regolare le modalità di configurazione e svolgimento della procedura selettiva, le disposizioni censurate stabiliscono le specifiche condizioni per l'esercizio del potere di indire il concorso, ma non ne costituiscono il fondamento, con il risultato che la relativa violazione integra, dunque, un motivo di annullamento; d) in ogni caso, alla luce del principio della domanda e del rispetto dei limiti segnati dai motivi di ricorso, gli argomenti spesi dal rimettente non risultano idonei a sostenere le ragioni della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale attinenti all'intero corpus normativo, che istituisce e regola la procedura selettiva in esame, ed è quindi estraneo, nella sua integralità, alla questione sottoposta al rimettente; – circa la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015: e) questa disposizione consente la partecipazione al concorso riservato in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere, quindi, dalla attuale pendenza di ricorsi: essa si riferisce infatti ai vincitori e ai soggetti che abbiano superato positivamente le fasi di tale concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale; f) in considerazione della specifica situazione giuridica fatta valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus – quali ricorrenti nell'ambito di giudizi amministrativi concernenti gli atti del concorso del 2011 – la denunciata preclusione all'accesso alla procedura riservata non discende da tale disposizione, ma da quella della successiva lettera b): è questa, infatti, la norma, dedicata alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi, della quale il giudice a quo è chiamato a fare applicazione, poiché è questa che – non contemplando la situazione degli appellanti – ha inibito la loro partecipazione alla procedura del 2015; il requisito della rilevanza è soddisfatto, pertanto, solo rispetto alla questione avente ad oggetto tale disposizione; – circa la infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b], della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost.: g) in linea di continuità con precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b] si è prefissa l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze; h) la scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio; i) nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti, che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011, e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata, cioè che hanno impugnato gli atti dei concorsi del 2004 e del 2006, sono altresì rilevanti la durata, nonché la diversa consistenza – anche quantitativa – del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiché è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico; j) il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.

Pertanto, lo stesso TAR Lazio con Sentenza n.610/2024 ha già precisato che “La procedura in questione, di tipo straordinario, ha infatti inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate alla precedente procedura concorsuale, tuttora non risolte, al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico e le relative norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), al fine di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, n. 13050/2021).

Pertanto, richiamando anche quanto rilevato da Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 2 maggio 2019, la disciplina introdotta “*si è prefissa, dunque, l'obiettivo di*

regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.” La scelta legislativa appare quindi consentire “*di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale*” delle procedure concorsuali pregresse.

Concludendo, la procedura in esame appare realizzare un “*bilanciamento tra i contrapposti interessi*” e “*accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.*” (Corte costituzionale, sentenza n. 106 del 2 maggio 2019)...*Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che il decreto ministeriale impugnato sia immune dai censurati vizi e che non siano fondati i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della disciplina.*

La procedura in questione, di tipo straordinario, ha infatti inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate alla precedente procedura concorsuale, tuttora non risolte, al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico e le relative norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), al fine di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione [TAR Lazio, sez. III-bis, n. 13050/2021].

B) SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE PROVVEDIMENTO (LEGGE N. 106/2024).

Le leggi-provvedimento costituiscono atti formalmente legislativi ma con un contenuto sostanzialmente amministrativo. Sul piano sostanziale esse agiscono, infatti, come un provvedimento, in quanto si riferiscono a destinatari determinati e regolano una situazione concreta. È proprio il loro carattere specifico e concreto che le distingue dalla legge ordinaria (per sua natura generale e astratta).

La Corte costituzionale si è, più volte, pronunciata nel senso della generale legittimità degli atti normativi aventi un contenuto concreto e particolare, con destinatari ben determinati. Secondo la Corte, infatti, l'ordinamento non prevede alcuna "riserva di amministrazione": il legislatore può quindi esercitare un potere che di regola è riservato alla p.a. senza che tale atto sia illegittimo. Non risulta, dunque, preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina materie e oggetti normalmente affidati all'attività amministrativa.

Per quanto attiene ai rimedi, trattandosi di atti che, pur avendo contenuto provvedimentale, sono dotati di forza di legge, il soggetto leso non dispone dei medesimi strumenti di tutela che ha a disposizione rispetto al provvedimento amministrativo.

La Corte costituzionale, valorizzando il disposto dell'art. 134 Cost, esclude che il privato possa censurare le legge provvedimento davanti al giudice amministrativo: la possibilità di svolgere un controllo di costituzionalità sugli formalmente legislativi è riservata al solo Giudice delle leggi. La Corte è, infatti, il giudice naturale delle leggi (e degli atti equiparati) e ha il compito di svolgere uno scrutinio sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte effettuate dal Parlamento.

Di fronte a una legge provvedimento, il menzionato criterio della ragionevolezza deve essere applicato con particolare rigore dalla Corte e il sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo. In tal modo, i diritti di difesa del cittadino non vengono sacrificati: la tutela del singolo si "trasferisce" dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, in ossequio al principio in base al quale il sistema di tutela deve seguire la natura giuridica dell'atto contestato.

È evidente, tuttavia, che in tal modo la tutela accordata al privato subisce una modifica sia sul piano soggettivo che oggettivo: in primo luogo, cambia il Giudice che ha il potere di dire l'ultima parola sull'atto impugnato; in secondo luogo, la tutela vede modificato il proprio *iter* e, con esso, i suoi tempi.

Il cittadino leso dagli effetti diretti della legge provvedimento, infatti, se da una parte non può impugnare la stessa davanti al giudice amministrativo, dall'altra non può nemmeno censurarla direttamente davanti alla Corte costituzionale. Il giudizio di costituzionalità deve conservare il proprio carattere incidentale: la questione di legittimità costituzionale deve sorgere nel corso di un procedimento giudiziario (il c.d. giudizio *a quo*) come "incidente processuale". A questo punto, il giudice *a quo*, solo se sussistono i presupposti, è tenuto a sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale e a sospendere il giudizio.

Pertanto, la tutela del privato risulta subordinata all'instaurazione preliminare di un giudizio di merito e all'attivazione del giudizio di costituzionalità su impulso del giudice *a quo*. L'atto introduttivo del giudizio incidentale fa, quindi, necessariamente capo non già al privato, bensì al giudice *a quo*, che per tale motivo viene denominato "introduttore necessario".

In conclusione, il privato che ha interesse nella declaratoria di incostituzionalità della legge-provvedimento si può solo limitare a introdurre un giudizio davanti al g.a. censurando non la legge stessa, bensì un atto amministrativo che ne dia concreta attuazione, a rilevare la violazione dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e a confidare che il giudice di merito sollevi la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte.

Il Consiglio di Stato al riguardo con sentenza n.2409/2021 ha evidenziato che “È inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, il ricorso con il quale si impugni in via

diretta dinanzi al giudice amministrativo un atto avente forza di legge, chiedendone l'annullamento previa rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che nella specie si tratti di una legge provvedimento».»

C) SULL'ART. 12 D.L. N.71/2024 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 106/2024

La legge 106/2024 ha disciplinato compiutamente l'ordine di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle priorità assunzionali di differenti contingenti di personale dirigenziale, pertanto, è necessario evidenziare la cornice problematica generale in cui si innesta l'intervento normativo.

Obiettivo generale dell'intervento è garantire la copertura dei posti di dirigenti scolastici sul

territorio nazionale. La finalità della norma è assicurare che non vi siano carenze di personale dirigenziale e consentire agli istituti scolastici di funzionare correttamente in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Le complesse questioni che la legge n. 106/2024 ha inteso affrontare sono:

- *in primis*, certamente, la necessità di garantire la copertura dei posti di DS sul territorio nazionale per il corretto avvio dell'anno scolastico, e di farlo assicurando, ai soggetti che hanno maturato i requisiti, di essere collocati nelle regioni richieste attraverso la mobilità;

- *in secundis*, evitare che la procedura concorsuale ordinaria prevista, non esaurendosi in tempi utili, comporti il rischio che restino vacanti posizioni dirigenziali che, invece, sarebbero occupabili attraverso la mobilità;

- infine, evitare il rischio di non graduare correttamente l'ordine di immissione in ruolo di ulteriori categorie di aspiranti DS e di non dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali finalizzati all'assunzione di specifiche categorie di soggetti.

Per risolvere questi problemi, si è reso necessario, dunque, garantire – attraverso l'intervento normativo – un'altissima percentuale di mobilità (pari al 100% rispetto al vigente 60%) e, inoltre, prevedere l'ipotesi di “prendere in prestito” eventuali posti alla procedura concorsuale (pari al 50%) nel caso in cui la stessa non si concluda in tempi utili per le immissioni in ruolo al fine di coprire i posti di DS sul territorio nazionale.

Dalla stima dei dati in possesso del competente Dipartimento del MIM, per il 2025/2026 il fabbisogno dei dirigenti scolastici è, infatti, di n. 1073 posizioni e il contingente regionale del concorso DDG 2788/2023 è pari a 587 posti.

È di immediata constatazione che la procedura concorsuale (bandita con il Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito) - a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti- non è in grado autonomamente di soddisfare la copertura di personale sul territorio nazionale e che la procedura di mobilità si rende, quindi, necessaria e non solo dovuta (tenuto conto che, una volta maturati i requisiti, gli interessati hanno il diritto di ricoprire le sedi territoriali richieste).

Andando più nel dettaglio delle problematiche che l'attuale norma intende affrontare, si specifica che, con riferimento al primo profilo – di carattere intertemporale - il contratto nazionale, allo stato, fissa il tetto della percentuale mobilità interregionale al 60% ed eventuali modifiche, anche *in melius*, non entreranno in vigore in tempi utili per l'avvio dell'anno scolastico, non consentendo, quindi, il dispiegarsi delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2024/2025, relativamente alle quali ci si trova già in una congiuntura temporale avanzata, tenuto conto dei numerosi flussi di comunicazione che riguarderanno gli Uffici scolastici regionali coinvolti.

Di conseguenza, il fatto che soggetti idonei a ricoprire determinate sedi scolastiche in qualità di DS non siano immessi in ruolo, potrebbe essere foriera di ripercussioni sull'ordinato e corretto avvio e svolgimento delle attività scolastiche.

L'intervento normativo risponde, dunque, alla finalità di garantire il corretto avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2024/2025, in quanto sarà possibile disporre dei DS

necessari alla copertura del fabbisogno in organico e di provvedere alle immissioni in ruolo secondo i criteri sanciti dalla norma.

I destinatari diretti dell'intervento normativo sono stati individuati in tre categorie: i dirigenti scolastici richiedenti la mobilità, quelli vincitori della procedura concorsuale indetta con DDG n. 2788 del 2023 e, infine, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali e di particolari procedure di immissione in ruolo.

La norma ha sancito un particolare meccanismo assunzionale per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (articolo 5, co. 11-undecies, del d.l. n. 198/2022). In conclusione, gli obiettivi hanno perseguito lo scopo di garantire la copertura del fabbisogno di DS pari a 1073 posizioni e di colmare le cessazioni di numerose posizioni sul territorio nazionale. Ciò avverrà attraverso un "meccanismo a scalare" che consideri, in base alle posizioni giuridiche soggettive ricoperte, l'assorbimento delle diverse categorie di potenziali DS.

Pertanto, è ovvio quindi che è stata volontà del legislatore quella di procedere al corretto avvio dell'anno scolastico tenuto proprio conto del fatto che il concorso ordinario non potrà concludersi prima dell'avvio dell'anno scolastico 24/25.

D) SUL PARERE DEL CSPI CITATO DAI RICORRENTI

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è l'organo collegiale a livello nazionale che deve garantire, per espressa previsione normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha funzione di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione (Nota 2066/15).

I pareri sono atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell'amministrazione consultiva mirano ad illuminare, consigliare, gli organi di amministrazione attiva. Nel caso del CSPI trattasi di organo collegiale. Trattasi di pareri obbligatori come imposto dalla legge e non vincolanti. Infatti, l'amministrazione attiva è obbligata a chiedere parere, ma può anche discostarsene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosta.

SULLA MANCANZA DEL PERICULUM IN MORA

Da tutto quanto sopra emerge chiaramente l'assenza del fumus boni iuris.

Parimenti assente è il periculum in mora.

Sul punto si osserva che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'*iter*, il quale conduce a

detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato. Non è dunque sufficiente, ai fini dell'emissione del provvedimento d'urgenza, la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal giudice della cautela legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Si ribadisce che i ricorrenti non sono vincitori della procedura concorsuale ordinaria e, pertanto, è del tutto evidente che l'istanza cautelare formulata dagli stessi è del tutto carente di tutti i presupposti sopra descritti.

Aggiungasi che coloro i quali risulteranno vincitori del c.d. concorso ordinario, nei successivi anni scolastici vedranno reintegrati i posti loro "spettanti" attingendo a quelli che invece avrebbero dovuto essere assegnati ai dirigenti collocati nella graduatoria relativa al DM 107/2023, che avranno, invece, beneficiato di un maggior numero di assunzioni nell'imminente anno scolastico. In aggiunta a quanto fin qui esposto, va ribadito – ad ulteriore dimostrazione dell'insussistenza del periculum allegato dalle controparti – che, per i prossimi anni scolastici, le stime ministeriali delle cessazioni degli incarichi quantificano in più di 900 i posti che si renderanno vacanti tra il 1° settembre 2025 (oltre 460) ed il 1° settembre 2026 (oltre 470). Già solo le sedi che si libereranno per effetto del fisiologico turnover generazionale, dunque, sarebbero sufficienti ad assorbire integralmente tutti i vincitori del c.d. concorso ordinario

Al contrario se un pericolo c'è, questo è certamente di segno contrario a quello prospettato dai ricorrenti, perché appare chiaro che l'interesse di tutta la comunità scolastica è il regolare avvio del nuovo a.s. 2024/2025, che sarebbe irrimediabilmente compromesso dall'accoglimento dell'istanza cautelare formulata nel ricorso per cui vi è il presente intervento ad opponendum.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tar Lazio rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato nel merito e rigettare la domanda cautelare per tutti i motivi sopra esposto.

In ogni caso, **condannare** i ricorrenti al pagamento delle spese legali da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Roma, 4 settembre 2024

Avv. Vincenzo Iacovino